



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-45/13

**Andreas Kainz
contro
Pantherwerke AG**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Responsabilità per prodotti difettosi — Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro Stato membro — Interpretazione della nozione di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire” — Luogo del fatto generatore del danno»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014

Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Competenze speciali — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Azione di responsabilità nei confronti di un fabbricante per prodotti difettosi — Luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso — Luogo del fatto generatore del danno — Nozione — Luogo di fabbricazione del prodotto

(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 5, punto 3)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.

Il luogo del fatto generatore del danno si colloca, in caso di responsabilità per prodotti difettosi, nel luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso. In linea di principio, tale circostanza si verifica nel luogo in cui il prodotto di cui trattasi viene fabbricato.

Considerato che la prossimità con il luogo del fatto che ha danneggiato il prodotto stesso agevola, particolarmente in considerazione della possibilità di ivi raccogliere gli elementi di prova al fine di accertare il vizio di cui trattasi, l’utile organizzazione del processo e, pertanto, una corretta amministrazione della giustizia, l’attribuzione di competenza al giudice nella cui circoscrizione tale luogo è situato risulta conforme alla ratio della competenza speciale prevista all’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, vale a dire l’esistenza di un fattore di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e il giudice del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto.

Un'attribuzione di competenza al giudice del luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi risponde, inoltre, all'esigenza di prevedibilità delle regole di competenza, considerato che tanto il fabbricante convenuto quanto la vittima attrice possono ragionevolmente prevedere che detto giudice sia quello collocato nella posizione più favorevole per pronunciarsi su una controversia riguardante, segnatamente, l'accertamento di un difetto del prodotto stesso.

A tale proposito, l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è per l'appunto volto ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata.

In ogni caso, l'eventuale impossibilità di radicare, in applicazione dei criteri oggettivi accolti ai fini dell'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la competenza del giudice dello Stato membro di domicilio dell'attore risulta conforme alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto.

(v. punti 26-28, 31-33 e dispositivo)